LOGO USR

MIUR/AOODRVE/UFF.III/15723 Venezia, 4 dicembre 2015

AI DIRIGENTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE

DI OGNI ORDINE E GRADO

LORO SEDI

e p.c. AI DIRIGENTI

UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI

LORO SEDI

Ai Rappresentanti regionali OO.SS.

Comparto scuola – LORO SEDI

OGGETTO: **Permessi per il diritto allo studio anno solare 2016 – Riapertura termini presentazione domande** – **Apertura funzioni ARIS.**

Come noto il 1° dicembre c.a. è il termine ultimo fissato da questo USR per l’assunzione in servizio dei docenti nominati a tempo indeterminato ai sensi dell’art.1, comma 98 della legge 107/2014 (fase c).

Sono inoltre in fase di conclusione l’assegnazione delle supplenze annuali da GAE e da graduatoria definitiva di istituto su posti rimasti vacanti e/p disponibili dopo l’assunzione in servizio dei predetti docenti nominati in fase C.

Considerata l’eccezionalità del corrente anno scolastico, questo Ufficio ritiene di dover derogare al termine del 15 novembre previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle domande di fruizione dei permessi per diritto allo studio per l’ anno solare 2015 e di consentire al personale sottoindicato di presentare la specifica istanza.

Si comunica pertanto che **SOLO per i docenti nominati in fase c) nonché per i docenti che hanno stipulato un contratto fino al 30 giugno 2016 o fino al 31 agosto 2016 da GAE o dalle graduatorie definitive di istituto, è possibile presentare l’istanza per la fruizione dei permessi per diritto allo studio per l’anno solare 2015.**

La predetta istanza dovrà essere prodotta al Dirigente Scolastico della scuola di titolarità/servizio improrogabilmente **entro il 15 dicembre p.v**. , anziché entro il 31 dicembre come comunicato con nota prot. 14275 del 9.11.2015, secondo le modalità indicate nella nota di questo Ufficio prot. 14275 del 9.11.2015 utilizzando esclusivamente il modello allegato alla predetta nota.

Entro il medesimo termine del 15 dicembre p.v., **sarà tenuto a ripresentare la domanda** per la concessione dei permessi per diritto allo studio, il personale docente che ha cambiato la sede di servizio **in quanto nominato a tempo determinato o indeterminato su sede diversa rispetto a quella in cui ha presentato domanda entro il 15 novembre, riportando le diverse condizioni contrattuali (numero ore di servizio, stato giuridico, ecc)**

**Inserimento dati numero del personale in servizio (alla data del 15 dicembre 2015) – Apertura funzioni ARIS**

La prima parte della funzione ARIS prevede **l’inserimento del numero del personale** docente e ATA in servizio presso l’istituzione scolastica, sia di ruolo che con supplenza annuale, fino al termine delle attività didattiche o in attesa dell’avente titolo su posto vacante o disponibile. Deve essere conteggiato il personale su posto comune, su posto di sostegno e su posti di potenziamento, i docenti di religione cattolica a tempo indeterminato e determinato nonché il personale educativo.

**Tutte le scuole, anche quelle che non hanno ricevuto alcuna domanda di concessione dei permessi, devono comunicare questo dato** che risulta indispensabile per definire il numero di permessi a livello provinciale e regionale  **(3% del personale in servizio).**

Coloro che prestano servizio su due o più scuole **devono essere conteggiati solo da una scuola**, cioè dalla prima (scuola di titolarità o di utilizzazione, o quella indicata per prima nel contratto a tempo determinato o, in caso di contratti a t.d. stipulati in tempi diversi, da quella presso la quale è stato stipulato il primo contratto in ordine di tempo).

Il personale in servizio sui CTP, ora afferenti al CPIA, sarà rilevato sul codice meccanografico di quest’ultimo.

Si evidenzia che, al fine di agevolare ed armonizzare le operazioni, si è ritenuto di individuare a **livello regionale** il numero di permessi concedibili sia a livello provinciale che per singola istituzione scolastica.

**Come precisato sopra, nel numero di personale in servizio alla data del 15 dicembre 2015, deve essere compreso anche il personale di ruolo e non di ruolo nominato nell’organico potenziato.**

**Inserimento in ARIS domande richiedenti in possesso requisiti**

Le scuole inseriranno tutte le domande dei richiedenti in possesso dei requisiti (appartenenza ad una delle categorie indicate all’art. 1 del C.I.R. e richiesta **di uno** dei corsi indicati all’art. 4).

L’inserimento delle domande degli aspiranti che prestano servizio su due o più scuole deve essere effettuato dalla medesima scuola che ha conteggiato il richiedente (vedi paragrafo precedente); si evidenzia che deve essere inserito il **numero totale di ore** di servizio prestate su due o più scuole.

Questo ufficio verificherà che la domanda di concessione dei permessi presentata dal personale **in più** scuole, venga gestita solo da **una** scuola.

Le scuole avranno inoltre cura di inserire, per ogni aspirante, il numero di ore di permesso previste nell’anno solare 2016, secondo le modalità indicate nell’art. 10 Del C.I.R

Si precisa che la funzione ARIS prospetterà il numero massimo di ore previsto dal CIR per quella tipologia di permesso nonché il calcolo del numero di ore spettante all’aspirante in relazione al tipo di nomina e all’orario di servizio.

Si ricorda che il personale  **fuori corso che ha** **già fruito** dei permessi per un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio, non ha titolo a fruire di ulteriori permessi (cfr C.I.R. art. 10 comma 5) **e non va inserito** in ARIS.

Si precisa inoltre che nella lettera e) dell’art. 4 del citato C.I.R. “*corsi di laurea per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria di cui al D.M. 249/2010*” deve intendersi compresa anche la frequenza dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno previsti nell’ambito del corso di Laurea magistrale quinquennale di Scienze della Formazione (nuovo ordinamento)

Ugualmente devono essere ricompresi nella citata lettera d) dell’art. 4 i corsi TFA in Didattica della Musica - classe di concorso A077 - attivati presso i Conservatori di Musica in quanto previsti dal medesimo D.M. 249/2010.

**Si evidenzia che le funzioni ARIS per l’inserimento del numero del personale in servizio, per l’inserimento delle domande dei richiedenti i permessi saranno aperte alle II.SS. e ai referenti provinciali dal 7 dicembre 2015 al 20 dicembre 2015.**

**Dati i tempi strettissimi in cui è possibile operare, si suggerisce alle II.SS. di procedere nel seguente modo:**

1. **Inserire in ARIS i dati del personale in servizio alla data in cui si effettua l’operazione (es. 10 dicembre 2015)**
2. **Inserire le domande dei richiedenti**
3. **Variare, se necessario, il dato inserito al punto 1) riferendolo alla data del 15 dicembre 2015**

**Domande ritenute NON in possesso dei requisiti**

Le scuole avranno cura di inviare, **entro la medesima data del 20 dicembre 2015**, all’ufficio Scolastico Territoriale di competenza tutte le domande degli aspiranti ritenute non in linea con i requisiti previsti.

Si segnala che nell’area riservata (ARIS) del sito di questa Direzione è pubblicato il **manuale tecnico** per l’utilizzo della funzione ARIS, contenente il fac-simile delle informazioni da inserire e le istruzioni per la compilazione.

^^^^

Si evidenzia infine, che ai sensi dell’Accordo integrativo sottoscritto in data 26 febbraio 2014,

* i docenti di scuola primaria ammessi ai corsi di formazione di **lingua inglese,**
* i docenti di scuola secondaria di secondo grado ammessi ai corsi con metodologia **CLIL,**
* i docenti di ruolo di scuola secondaria, **appartenenti a classe di concorso in esubero**, ammessi ai corsi di riconversione per il conseguimento della specializzazione per attività di sostegno organizzati da questa Direzione ed erogati dall’Università Cà Foscari di Venezia

hanno diritto a fruire dei permessi, ai sensi del 3° comma dell’art. 64 del vigente CCNL comparto scuola **senza gravare sul contingente del 3% .**

Detti docenti pertanto non dovranno produrre domanda utilizzando il fac simile allegato, che riporta solo le tipologie di corsi indicati nell’art. 4 del C.I.R. e non dovranno essere collocati nelle graduatorie dei richiedenti i permessi regolamentati con la presente nota.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE

F.TO Rita Marcomini